



FORMER OFFICIALS ASSOCIATION
of the International Training Centre of the ILO
ASSOCIAZIONE DEGLI EX-FUNZIONARI
del Centro Internazionale di Formazione dell'OIL

STATUTO

INDICE

Capitolo I :	Scopo e Funzioni
Capitolo II :	Sede
Capitolo III :	Iscrizione
Capitolo IV :	Organi direttivi
Capitolo V :	Finanziamenti
Capitolo VI :	Emendamenti
Capitolo VII :	Rapporti con istituzioni simili
Capitolo VIII :	Scioglimento
Capitolo IX :	Responsabilità

Prima edizione: 5 ottobre 1990, modificata con Referendum su richiesta della 1^a Assemblea Generale del 26 Settembre 1991

Seconda edizione: 28 agosto 1992

Terza edizione: 8 aprile 1994

Quarta edizione: 25 ottobre 2006

Quinta edizione: 17 dicembre 2008

Sesta edizione: 17 dicembre 2014

Capitolo I – SCOPO E FUNZIONI

1. Con il presente atto si costituisce un'Associazione denominata Associazione degli Ex Funzionari del Centro Internazionale di Formazione dell'OIL a Torino (FOA-TORINO).
2. I suoi scopi e funzioni sono i seguenti:
 - (a) promuovere e sostenere gli scopi e le attività delle Organizzazioni e degli Enti del sistema delle Nazioni Unite, e in particolare del Centro Internazionale di Formazione dell'OIL a Torino e dell'Ufficio Internazionale del Lavoro (Ginevra);
 - (b) ricercare il miglioramento dei benefici pensionistici e di altra natura acquisiti dagli ex funzionari del Centro Internazionale di Formazione dell'OIL a Torino e studiare, proporre e prendere ogni provvedimento atto a proteggere i loro interessi;
 - (c) incoraggiare rapporti di amicizia tra i soci e tenerli informati su argomenti di loro interesse;
 - (d) rappresentare i soci presso il Sindacato del personale del Centro, il Comitato Pensioni dell'OIL, la Federazione delle Associazioni degli ex Funzionari del Servizio Civile Internazionale (FAFICS) ed altri organismi internazionali, o direttamente o attraverso altre Associazioni di ex Funzionari di organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite (OIL, FAO, ecc.);
 - (e) mantenere stretti rapporti con le altre Associazioni consorelle e ricercare la loro collaborazione su questioni di interesse dei soci;
 - (f) promuovere, attraverso i soci residenti nei diversi paesi, i contatti con Associazioni similari (nazionali e locali), a fini professionali, culturali e sociali.

Capitolo II – SEDE

1. L'Associazione ha sede in Torino presso il Centro Internazionale di Formazione dell'OIL. È un'organizzazione senza scopo di lucro che opera nell'ambito della struttura del Centro.

Capitolo III – ISCRIZIONE

1. L'iscrizione è aperta:
 - (a) agli ex funzionari del Centro in pensione;
 - (b) agli ex funzionari del Centro che hanno prestato almeno due anni di servizio;
 - (c) agli ex funzionari di altre Organizzazioni delle Nazioni Unite che vivano in Italia, siano pensionati o abbiano prestato almeno cinque anni di servizio in un'Organizzazione delle Nazioni Unite;
 - (d) al(la) compagno(a) superstite di un socio;
 - (e) ai funzionari del Centro ancora in servizio in qualità di Membri Associati senza diritto di voto.

Domanda d'iscrizione

2. La domanda d'iscrizione deve essere presentata per approvazione al Comitato Direttivo.

Quote

3. L'appartenenza all'Associazione è subordinata al pagamento delle quote associative da pagarsi su base vitalizia in un unico versamento. L'Assemblea Generale dell'Associazione dovrà fissare l'ammontare della quota vitalizia.
4. L'associazione vitalizia viene concessa gratuitamente al/la compagno/a superstite di un socio.

Dimissioni

5. Le dimissioni dall'Associazione devono essere comunicate per iscritto al Comitato Direttivo. Esse avranno effetto a decorrere dalla fine dell'anno solare in corso.

Soci onorari

6. L'Assemblea Generale può eleggere soci onorari e conferire il titolo di Presidente Onorario o Socio Onorario a funzionari o ad altre persone che abbiano dato un effettivo contributo all'Associazione o ad Organizzazioni delle Nazioni Unite. I soci onorari non hanno diritto di voto.

Capitolo IV – ORGANI DIRETTIVI

1. Gli organi direttivi dell'Associazione sono:
 - (a) L'Assemblea Generale;
 - (b) Il Comitato Direttivo.

Assemblea Generale

2. L'Assemblea Generale è costituita degli iscritti all'Associazione. Essa si riunisce almeno ogni due anni su convocazione del Comitato Direttivo, notificata almeno un mese prima della data stabilita per la riunione. Il Comitato invia a ciascun socio una copia dell'Ordine del giorno proposto.
3. L'Ordine del giorno dell'Assemblea Generale comprende fra l'altro:
 - (a) Elezione del Presidente dell'Assemblea;
 - (b) l'approvazione del Rapporto Provvisorio della precedente sessione dell'Assemblea;
 - (c) l'approvazione del Rapporto del Comitato Direttivo;
 - (d) l'approvazione del Rapporto Finanziario relativo all'anno finanziario precedente;
 - (e) Elezione dei Membri del Comitato Direttivo;
 - (f) Elezione dei Revisori dei conti.
4. Tranne nel caso in cui si apportino degli emendamenti allo Statuto dell'Associazione, il che richiede una maggioranza di due terzi (vedi Capitolo VI), le decisioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza semplice dei soci partecipanti alla votazione. È consentito il voto per corrispondenza o per delega. Nessun socio presente all'Assemblea può presentare più di cinque deleghe. Tutte le votazioni vengono effettuate a voto segreto, a meno che l'Assemblea non decida diversamente.

Affinché la votazione sia valida, il numero dei votanti non deve essere inferiore ad un terzo degli iscritti aventi diritto di voto.

5. L'Assemblea può decidere di tenere una seduta speciale. Sedute speciali possono essere convocate anche a richiesta di uno o più soci tramite il Comitato Direttivo.

Comitato Direttivo

6. Il Comitato Direttivo è formato da cinque membri eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di due anni. Ogni due anni sono indette delle elezioni tra i soci con diritto di voto per eleggere nuovi membri del Comitato per i posti che si sono resi vacanti. Tutti i membri il cui mandato è scaduto possono essere rieletti.
7. Il Comitato Direttivo può cooptare alcuni membri dell'Associazione:
 - (a) membri *ad interim* : destinati a ricoprire con pieni diritti il posto lasciato vacante da un membro eletto fino alle elezioni successive. Nel nominarli, il Comitato Direttivo dovrà prendere in considerazione i soci candidati ma non rientrati nel numero degli eletti alle ultime elezioni;
 - (b) membri *ad hoc* : nominati per collaborare con il Comitato Direttivo su argomenti specifici senza diritto di voto, per un periodo di tempo che non vada oltre la data delle successive elezioni.
8. Per costituire il numero legale durante le riunioni del Comitato Direttivo è necessaria la presenza di tre membri (compresi quelli ad interim).
9. Il Comitato Direttivo è responsabile dell'esecuzione del programma approvato dall'Assemblea Generale e dell'espletamento degli affari correnti dell'Associazione. Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente e conferisce altri incarichi che risultino necessari per il buon andamento dell'attività del Comitato stesso.
10. Il Comitato Direttivo è tenuto a mantenere una regolare contabilità ed a sottoporre i conti annuali all'Assemblea Generale. Mantiene inoltre copie aggiornate dello Statuto dell'Associazione da fornire ai soci ed ai membri associati che ne facciano richiesta. Il Comitato Direttivo redige i verbali delle sue riunioni ed i rapporti delle sessioni dell'Assemblea.

Capitolo V - FINANZIAMENTI

1. L'Associazione sarà finanziata da:
 - (a) i contributi dei soci;
 - (b) le donazioni, i lasciti, le sovvenzioni e i fondi provenienti da altre attività.
2. I Presidenti Onorari ed i Membri Onorari (vedi Capitolo III.6) non pagano contributi.

Capitolo VI - EMENDAMENTI

1. Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale (vedi Capitolo IV.4), oppure mediante referendum sia su proposta del Comitato Direttivo, sia su richiesta di almeno un terzo dei

membri aventi diritto di voto. Gli emendamenti sono comunicati ai Soci, al Direttore del Centro ed al Sindacato nonché alle associazioni consorelle.

Capitolo VII – RAPPORTI CON ISTITUZIONI SIMILARI

1. La FOA è membro della Federazione delle Associazioni di ex Funzionari Internazionali (FAAFI) dal 23 giugno 1993.
2. Il Comitato Direttivo considera le eventuali opportunità di adesione ad altre istituzioni similari.

Capitolo VIII - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo sulla base del risultato di un referendum fra i soci, organizzato con un preavviso di tre mesi. La decisione sarà presa alla maggioranza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto. Prima di procedere allo scioglimento, l'Assemblea Generale dovrà riunirsi per decidere sulla destinazione da dare ai beni dell'Associazione.

Capitolo IX - RESPONSABILITÀ

1. L'Associazione è responsabile di tutti gli impegni contratti in suo nome. Nessun singolo membro può essere ritenuto responsabile per tali impegni.
